

dimeno Gregorio III al suo avvento dovette lamentare l'usurpazione da quello consumata dei possessi di Centenaria e di Mussiana, che appartenevano al monastero di S. Maria, posto nell'isola di Barbana di giurisdizione della chiesa gradense (1). Il monito papale fu severo, l'ordine di restituire i beni usurpati e di reintegrare il metropolita gradense nel pieno possesso dei suoi diritti fu perentorio: ma non si allontanavano dai limiti di quel precetto, che era stato sancito dalla consuetudine.

5. — L'ambiente era dunque inquieto e turbato da uno stato di agitazione molesta, che degenerava ogni tanto in moti violenti. L'imprecisione della linea di confine era origine di conflitti più o meno acuti, che esplodevano intorno a Grado e a Cittanova, poste a stretto contatto con la terraferma. Gli episodi segnalati non sintetizzano tutto il quadro di vita convulsa in questo territorio. Sono momenti singoli, di cui è stata tramandata per favorevoli contingenze buona memoria; tuttavia riflettono una atmosfera generale di scontento e di odi. Qualche cosa era stato fatto dall'autorità religiosa per prevenirli, per reprimerli, insomma per diminuire la tensione e rasserenare gli spiriti. Analoga iniziativa non risulta sia stata assunta dall'autorità civile per migliorare le relazioni con la vicina terraferma, specialmente intorno a Cittanova, e per stabilire rapporti di reciproca armonia in una area, verso la quale i sudditi della laguna erano attratti da molteplici interessi.

Nessun sintomo per tutto il sec. VII fa presumere che accordi specifici siano stati negoziati tra bizantini e longobardi allo scopo

---

apostolica della chiesa aquileiese per opera di S. Marco, non ancora nata (PASCHINI, *La chiesa aquileiese ed il periodo delle origini*, Udine, tip. del patronato, 1906, p. 16 sgg., 42 sgg.), presto sorgerà, come necessario integramento e avallo della prerogativa patriarcale invocata dal metropolita forogiuliese.

(1) M. G. H., *Epist.*, III, 707 sg.; *Documenti cit.*, I, 38 sg. Gli atti della sinodo romana del 731, nella quale sarebbe stato definito il confine territoriale delle due giurisdizioni (M. G. H., *Epist.*, III, 704 sgg.; *Documenti cit.*, I, 33 sgg.), sono falsi, compilati forse poco prima del 1053 (Cfr. CESSI, *Nova Aquileia cit.*, p. 575 sgg.; MEYER, *Die Spaltung des Patriarchats Aquileia*, Berlino, 189, p. 29 sg.; LENEL, *Venet. cit.*, p. 47 sgg.).